

di GIANLUCA PILLERA

### Licenziamento con IA: Roma legittima il recesso per crisi

*Il Tribunale capitolino respinge il ricorso di una graphic designer contro la riorganizzazione aziendale: provata la crisi economica e l'impossibilità di ricollocare la lavoratrice in altri ruoli compatibili.*

**La sentenza 19.11.2025, n. 9135 del Tribunale di Roma,** IV Sezione Lavoro, respinge il ricorso di una graphic designer licenziata per giustificato motivo oggettivo durante una riorganizzazione aziendale. La decisione riconosce la legittimità del recesso alla luce della crisi economico-finanziaria documentata e della soppressione effettiva della posizione.

**Vicenda processuale** - La lavoratrice, assunta dal 14.03.2022 con inquadramento al IV livello del Ccnl Commercio Terziario presso una società di sicurezza informatica, svolgeva mansioni di grafica e redazione del piano editoriale LinkedIn. Il 2.05.2023 riceve la comunicazione di licenziamento per **riorganizzazione aziendale e soppressione della posizione lavorativa**. Contesta la decisione sostenendo che le sue mansioni continuano a essere svolte da altre colleghi e chiede reintegrazione e risarcimento. Durante il processo comunica di aver trovato nuovo impiego e rinuncia alla reintegrazione, mantenendo le pretese economiche.

**Crisi documentata e riorganizzazione** - La società resistente dimostra la **crisi del biennio 2022-2023** con elementi convergenti: trasformazione societaria da S.p.A. a S.r.l., numerose risoluzioni di rapporti di lavoro, sfratto per morosità della sede e avvio di procedura negoziata di crisi d'impresa. La riorganizzazione viene orientata a salvaguardare il core business tecnologico, concentrato sui progetti "Dogma" e "Cluster 25", che impiegano esclusivamente sviluppatori software ed esperti di cyber intelligence. Il settore design e marketing viene progressivamente ridimensionato perché considerato marginale rispetto alle attività produttive essenziali.

L'istruttoria chiarisce la **distinzione professionale tra graphic design e UX/UI web design**: la prima figura crea immagini per gadget aziendali, la seconda richiede competenze ulteriori legate all'esperienza utente e alle interfacce digitali. Le mansioni della ricorrente vengono progressivamente assorbite dai responsabili del team con **l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale** che garantiscono risparmio economico e velocizzazione dei processi.

**Prove e repêchage** - Il Tribunale valorizza le testimonianze raccolte. L'amministratore unico conferma che la mancanza di nuovi investimenti ha reso necessaria la riduzione dell'area marketing. Il Marketing Manager ricostruisce l'organigramma del team creativo e spiega l'avocazione progressiva delle mansioni grafiche, confermando l'adozione dell'intelligenza artificiale come strumento operativo per gestire le attività residue. Alcune linee di prodotto vengono lasciate ferme a livello grafico, mentre per altre il team gestisce direttamente la grafica ridotta a poche immagini. Sul **repêchage**, il Tribunale richiama la Cassazione: il datore deve provare l'assenza di posizioni compatibili attraverso elementi indiziari. Nel caso specifico, 3 elementi assolvono tale onere: la strategia aziendale di abbandono del settore design, l'impoverimento dell'organico ridotto a circa 10 dipendenti con tutte le postazioni occupate, la diversità tra competenze di graphic designer e quelle richieste per il web design.

**La domanda economica di 348,32 euro** viene respinta per indeterminatezza causale: nel ricorso la somma risulta collegata a voci eterogenee, mentre nelle conclusioni viene ricondotta a differenze retributive.

La sentenza romana offre indicazioni specifiche: centralità della documentazione societaria, testimonianze interne dettagliate, attenzione alla distinzione tra profili professionali. **L'intelligenza artificiale** viene trattata come fatto storico da provare, elemento organizzativo collegato a efficienza e contenimento dei costi.